

134 241

32

COSTITUZIONE DELL' ENTE NAZIONALE METANO

ESTRATTO DAL BOLLETTINO "IL METANO", OTTOBRE 1940-XIX

SOC. AN. POLIGRAFICI IL RESTO DEL CARLINO - BOLOGNA - 1940-XIX

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

N. 1015

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE CORPORAZIONI
(RICCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(MUSSOLINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(THAON DI REVEL)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRANDI)

COL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
(HOST VENTURI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(SERENA)

—
Costituzione di un Ente Nazionale Metano

—
Presentato alla Presidenza il 30 agosto 1940 - Anno XVIII
—

Sotto l'impulso della battaglia autarchica la ricerca e lo sfruttamento del gas metano hanno avuto in questi ultimi anni un incremento notevole, tanto che l'estrazione del gas metano naturale è stata nel decorso anno 1939 di circa metri cubi 20 milioni, quantitativo doppio di quello a suo tempo previsto dai piani autarchici.

La produzione nazionale di gas metano è impiegata in sostituzione di prodotti d'importazione ed in particolare per uso carburante negli autoveicoli, per uso combustibile nei motori di trivellazione petrolifera e per usi domestici.

L'utilizzazione più importante dal punto di vista autarchico è quella a scopo carburante, la quale ha presentato in questi ultimi tempi un incremento più accentuato in con-

fronto alle altre: difatti, mentre nel 1936 erano stati impiegati ad uso di carburazione circa metri cubi 400.000, nel decorso anno 1939 sono stati impiegati per lo stesso uso circa 9 milioni di metri cubi di gas metano.

Oltre che dal sottosuolo (metano naturale), il metano può essere anche ricavato come sottoprodotto dalla distillazione del carbon fossile (metano artificiale), oppure mediante speciali procedimenti dai rifiuti organici (metano biologico). Mentre vi è già una produzione modesta di metano artificiale, sono in corso vari esperimenti in scala semi-industriale per il ricavo di metano biologico.

La competente Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti ed i Convegni nazionali per il gas metano tenutisi in questi tre ultimi anni a Bologna hanno posto in

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rilievo l'importanza che assume il metano ai fini autarchici ed hanno pertanto, espresso voti perché le iniziative in tale campo siano agevolate ed opportunamente coordinate da apposito ente.

A sua volta la Commissione suprema di difesa nella sua XVII Sessione ha formulato il voto che sia al più presto costituito un « Ente Metano », tipo Azienda Carboni Italiani, che sotto il diretto controllo del Governo, diriga e coordini gli studi, le esperienze, le ricerche e le varie iniziative ed attività relative al metano, e provveda affinché siano risolti al più presto i problemi concernenti la produzione, il trasporto e la utilizzazione del metano.

In adesione a tali voti e tenuto conto che le iniziative esistenti nel campo del gas metano, pur essendo notevoli, non hanno in effetti raggiunto quello sviluppo cui ai fini autarchici sarebbe possibile ed auspicabile pervenire, né quel coordinamento necessario ad assicurare la maggiore e migliore utilizzazione del prodotto, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge inteso ad istituire un ente pubblico denominato « Ente Nazionale Metano » (E. N. Met.).

A tale Ente vengono attribuite le seguenti finalità: di eseguire, di coordinare, inquadrando in un piano generale, di controllare le ricerche e le coltivazioni dei giacimenti di metano; di studiare e provvedere alla più redditizia utilizzazione del metano naturale,

artificiale e biologico; di eseguire, promuovere e coordinare studi ed esperienze intesi a migliorare i metodi di ricerca, coltivazione, produzione, trasporti, distribuzione ed utilizzazione del metano.

Al fine di permettere il raggiungimento degli scopi anzidetti, l'Ente viene autorizzato ad assumere partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto la ricerca e la coltivazione di giacimenti metaniferi e la produzione di metano industriale e biologico, ad effettuare ricerche e coltivazioni di giacimenti metaniferi, a costruire e gestire impianti per la produzione di metano biologico, a costruire e gestire metanodotti ed impianti di compressione e distribuzione del metano, nonché a svolgere altri compiti relativi alle attività del metano.

Per lo svolgimento dei compiti affidatigli l'Ente viene costituito con un capitale di lire 20 milioni che dovrà essere fornito dallo Stato. Per una quota di capitale non superiore al 40 % di detto importo, è ammessa la partecipazione di Istituti parastatali.

L'Ente è posto sotto la vigilanza dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze, ai quali dovrà essere rimesso annualmente, per l'approvazione, il programma d'azione ed il bilancio.

Con successivo decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello delle finanze, sarà approvato lo Statuto diretto a regolare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È costituito, con sede in Roma, un Ente di diritto pubblico denominato « Ente Nazionale Metano » (E. N. Met.).

L'Ente ha personalità giuridica e gestione autonoma.

ART. 2.

L'Ente ha le seguenti finalità:

1°) eseguire, coordinare, inquadrando in un piano generale, e controllare le ricerche di giacimenti metaniferi nel territorio nazionale e provvedere alla coltivazione di essi;

2°) prendere o promuovere provvedimenti:

per sviluppare e coordinare la produzione del metano;

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per disciplinare ed assicurarne la vendita e la distribuzione;

per la più redditizia utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico;

per la formazione e l'utilizzazione di maestranze e dirigenti tecnici specializzati nelle ricerche e nello sfruttamento degli idrocarburi;

3°) eseguire, promuovere e coordinare studi ed esperienze intesi a migliorare ed a perfezionare i mezzi ed i metodi di ricerca, di coltivazione, produzione, distribuzione ed utilizzazione del metano, diffondendone i risultati fra le categorie interessate.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello delle finanze, potranno essere affidati all'Ente altri compiti inerenti alla produzione, alla distribuzione ed alla utilizzazione del metano.

ART. 3.

In relazione alle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Ente Nazionale Metano è autorizzato:

a) ad assumere partecipazioni azionarie in società costituite o da costituirsi che abbiano per oggetto la ricerca e la coltivazione di giacimenti metaniferi e la produzione del metano industriale e biologico;

b) a chiedere per sé e per le società da esso o con la sua partecipazione costituite, permessi di ricerca e di coltivazione di giacimenti metaniferi, a norma del Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443;

c) ad effettuare ricerche e coltivazioni di giacimenti metaniferi ed impianti per la produzione di metano biologico;

d) a rilevare quelle concessioni per le quali il Ministero delle corporazioni abbia decretata la decadenza a norma del successivo articolo 5;

e) ad incoraggiare, mediante premi e sussidi, l'esercizio di permessi di ricerca di giacimenti metaniferi accordati a privati, ed a concedere, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni, mutui, sovvenzioni e sussidi alle società metanifere, delle quali l'Ente posseda almeno la maggioranza azionaria, allo scopo di assicurarne lo sviluppo tecnico ed economico;

f) a stabilire le caratteristiche tecniche del metano ed a disciplinarne ed a controllarne la vendita, la distribuzione e l'utilizzazione, allo scopo di assicurare la continuità e la regolarità dei rifornimenti ed il più redditizio ed economico impiego del

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

metano e dei relativi mezzi di trasporto, prendendo o promuovendo i necessari provvedimenti;

g) a costruire ed a gestire metanodotti, stazioni di compressione e di distribuzione, sia direttamente sia avvalendosi di società o ditte private, ed a disciplinare la costruzione delle stazioni di compressione e di distribuzione e di deposito;

h) a disciplinare ed a controllare, d'intesa con le competenti Amministrazioni statali, l'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti industriali necessari alla ricerca, produzione, coltivazione, compressione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico; per gli approvvigionamenti dall'estero che risultino indispensabili, l'Ente concorderà con i Ministeri per le finanze, per gli scambi e per le valute, per le corporazioni, per le comunicazioni e col Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, le modalità più opportune per semplificare, accelerare ed assicurare le importazioni;

i) a proporre provvedimenti per l'unificazione dei materiali e delle apparecchiature per il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione del metano;

l) a preordinare, dirigere e coordinare, secondo le disposizioni del Ministero per le corporazioni, di concerto col Ministero per l'interno, la mobilitazione civile degli enti indispensabili alla produzione ed alla distribuzione del metano in caso di emergenza.

ART. 4.

L'Ente ha un capitale di 20 milioni fornito dallo Stato.

È ammessa, per una quota non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo sopraricordato, la partecipazione di Istituti finanziari, di risparmio, di previdenza sociale e di assicurazione, che ne facciano domanda al Ministro per le finanze entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Ciascun Ente partecipante è responsabile solamente per la quota sottoscritta.

Nel termine di tre mesi dalla data della presente legge, lo Stato e gli Enti eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di 6/10 delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale Metano, approvata dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, in ogni caso non prima del 1° gennaio 1941-XIX.

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Gli Enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Ente Nazionale Metano, anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascun di essi in vigore.

ART. 5.

I concessionari di permessi di ricerca e di coltivazione delle miniere metanifere che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non abbiano provveduto alla ricerca ed allo sfruttamento delle miniere metanifere con metodi e mezzi finanziari e tecnici adeguati, saranno dichiarati decaduti da qualsiasi diritto di concessione, con decreto del Ministro per le corporazioni.

La valutazione di tali elementi è rimessa al giudizio insindacabile del Ministro per le corporazioni.

Le miniere per le quali sia intervenuta la dichiarazione di decadenza potranno, con decreto del Ministro per le corporazioni, essere date in concessione all'Ente Nazionale Metano.

ART. 6.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da un Presidente e da dodici membri nominati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

Nei membri del Consiglio dovranno essere compresi:

due rappresentanti del Ministero delle corporazioni (uno della Direzione generale dell'industria ed un funzionario tecnico della Direzione generale delle miniere);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

due funzionari del Ministero dell'interno, anche in rappresentanza dei Comuni presso i quali sono in esercizio o verranno costruiti impianti per la produzione del metano biologico;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso di partecipazione degli Enti di cui al precedente articolo 4, uno o due dei componenti del Consiglio verranno scelti fra coloro che saranno designati dagli Enti medesimi.

Fra i membri del Consiglio verrà nominato un Amministratore delegato, che ricoprirà anche la carica di Direttore generale.

L'Ente si obbliga con la firma del Presidente o con quella dell'Amministratore delegato Direttore generale.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 7.

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri da nominarsi annualmente dal Presidente della Corte dei conti, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per le corporazioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita presso l'Ente funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'articolo 184 del Codice di commercio.

ART. 8.

L'Ente è posto sotto la sorveglianza dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Ai predetti Ministeri l'Ente rimette per l'approvazione, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il programma di azione che intende svolgere e, alla fine, il proprio bilancio.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento o statutario, o per gravi irregolarità di gestione, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, potrà promuovere il Regio decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto verrà provveduto alla nomina di un Commissario che avrà i poteri del Consiglio.

La gestione commissariale avrà la durata di sei mesi e potrà, in casi eccezionali, essere prorogata per uguale periodo.

ART. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno e per le comunicazioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sarà approvato lo Statuto per regolare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente.

ART. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

COSTITUZIONE DELL' ENTE NAZIONALE METANO

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. - È costituito, con sede in Roma, un Ente di diritto pubblico denominato «Ente Nazionale Metano» (E. N. Met.).

L'Ente ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Art. 2. - L'Ente ha le seguenti finalità:

1) eseguire, coordinare, inquadrando in un piano generale, e controllare le ricerche di giacimenti metaniferi nel territorio nazionale e provvedere alla coltivazione di essi;

2) prendere o promuovere provvedimenti:
per sviluppare e coordinare la produzione del metano;
per disciplinare ed assicurarne la vendita e la distribuzione;
per la più redditizia utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico;

per la formazione e l'utilizzazione di maestranze e dirigenti tecnici specializzati nelle ricerche e nello sfruttamento degli idrocarburi;

3) eseguire, promuovere e coordinare studi ed esperienze intesi a migliorare ed a perfezionare i mezzi ed i metodi di ricerca, di coltivazione, produzione, distribuzione ed utilizzazione del metano, diffondendone i risultati fra le categorie interessate.

Con decreto del Ministero per le corporazioni, di concerto con quello delle finanze, potranno essere affidati all'Ente altri compiti inerenti alla produzione, alla distribuzione ed alla utilizzazione del metano.

Art. 3. - In relazione alle finalità di cui all'art. 2 della presente legge, l'Ente Nazionale Metano è autorizzato:

a) ad assumere partecipazioni azionarie in società costituite o da costituirsi che abbiano per oggetto la ricerca e la coltivazione di giacimenti metaniferi e la produzione del metano industriale e biologico;

b) a chiedere per sé e per le società da esso o con la sua partecipazione costituite, permessi di ricerca e di coltivazione di giacimenti metaniferi, a norma del Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443;

c) ad effettuare ricerche e coltivazioni di giacimenti metaniferi ed impianti per la produzione di metano biologico;

d) a rilevare quelle concessioni per le quali il Ministero delle corporazioni abbia decretata la decadenza a norma del successivo articolo 5;

e) ad incoraggiare, mediante premi e sussidi, l'esercizio di permessi di ricerca di giacimenti metaniferi accordati a privati ed a concedere, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, mutui, sovvenzioni e sussidi alle società metanifere, delle quali l'Ente possenga almeno la maggioranza azionaria, allo scopo di assicurare lo sviluppo tecnico ed economico.

f) a stabilire le caratteristiche tecniche del metano ed a disciplinare ed a controllarne la vendita, la distribuzione e l'utilizzazione, allo scopo di assicurare la continuità e la regolarità dei rifornimenti ed il più redditizio ed economico impiego del metano e dei relativi mezzi di trasporto, prendendo o promuovendo i necessari provvedimenti;

g) a costruire ed a gestire metanodotti, stazioni di compressione e di distribuzione, sia direttamente sia avvalendosi di società o ditte private, ed a disciplinare la costruzione delle stazioni di compressione e di distribuzione e di deposito;

h) a disciplinare ed a controllare, d'intesa con le competenti Amministrazioni statali, l'approvvigionamento del-

le materie prime e dei prodotti industriali necessari alla ricerca, produzione, coltivazione, compressione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico; per gli approvvigionamenti dall'estero che risultino indispensabili, l'Ente concorderà con i Ministeri per le finanze, per gli scambi e per le valute, per le corporazioni, e per le comunicazioni e col Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra, le modalità più opportune per semplificare, accelerare ed assicurare le importazioni;

i) a proporre provvedimenti per l'unificazione dei materiali e delle apparecchiature per il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione del metano;

l) a preordinare, dirigere e coordinare, secondo le disposizioni del Ministero per le corporazioni, di concerto col Ministero per l'interno, la mobilitazione civile degli Enti indispensabili alla produzione ed alla distribuzione del metano in caso di emergenza.

Art. 4. - L'Ente ha un capitale di 20 milioni fornito dallo Stato.

È ammessa, per una quota non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo sopraricordato, la partecipazione di Istituti finanziari, di risparmio, di previdenza sociale e di assicurazione, che ne facciano domanda al Ministro per le finanze entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Ciascun Ente partecipante è responsabile solamente per la quota sottoscritta.

Nel termine di tre mesi dalla data della presente legge lo Stato e gli Enti eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di 6/10 delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale Metano, approvata dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, in ogni caso non prima del 1° gennaio 1941-XIX.

Gli Enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Ente Nazionale Metano, anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascun di essi in vigore.

Art. 5. - I concessionari di permessi di ricerca e di coltivazione delle miniere metanifere che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non abbiano provveduto alla ricerca ed allo sfruttamento delle miniere metanifere con metodi e mezzi finanziari e tecnici adeguati, saranno dichiarati decaduti da qualsiasi diritto di concessione, con decreto del Ministro per le corporazioni.

La valutazione di tali elementi è rimessa al giudizio insindacabile del Ministro per le corporazioni.

Le miniere per le quali sia intervenuta la dichiarazione di decadenza potranno, con decreto del Ministro per le corporazioni, essere date in concessione all'Ente Nazionale Metano.

Art. 6. - Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da un Presidente e da dodici membri nominati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

Nei membri del Consiglio dovranno essere compresi:

due rappresentanti del Ministero delle corporazioni (uno della Direzione generale dell'industria ed un funzionario tecnico della Direzione generale delle miniere);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

due funzionari del Ministero dell'interno, anche in rappresentanza dei Comuni presso i quali sono in esercizio o verranno costruiti impianti per la produzione del metano biologico;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

Nel caso di partecipazione degli Enti di cui al precedente articolo 4, uno o due dei componenti del Consiglio verranno scelti fra coloro che saranno designati dagli Enti medesimi.

Fra i membri del Consiglio verrà nominato un Amministratore delegato, che ricoprirà anche la carica di Direttore generale.

L'Ente si obbliga con la firma del Presidente o con quella dell'Amministratore delegato Direttore generale.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 7. - Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri da nominarsi annualmente dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per le corporazioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita presso l'Ente funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'articolo 184 del Codice di commercio.

Art. 8. - L'Ente è posto sotto la sorveglianza dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Al predetti Ministeri l'Ente rimette per l'approvazione, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il programma di azione che intende svolgere e, alla fine, il proprio bilancio.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento o statutarie, o per gravi irregolarità di gestione, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, potrà promuovere il regio decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto verrà provveduto alla nomina di un Commissario che avrà i poteri del Consiglio.

La gestione commissariale avrà la durata di sei mesi e potrà, in casi eccezionali, essere prorogata per uguale periodo.

Art. 9. - Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno e per le comunicazioni da ema-

narsi ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sarà approvato lo Statuto per regolare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente.

Art. 10. - Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore addì 2 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - RICCI - DE REVEL

GRANDI - HOST VENTURI - SERENA

Vice, il Guardasigilli: GRANDI

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - FINALITA' - SEDE -

Art.1.-

L'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) costituito a sensi della legge 2 ottobre 1940-XVIII- n° 1501 è Ente di Diritto Pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

L'Ente ha sede in Roma ed è posto sotto l'alta vigilanza del Ministro delle Corporazioni e di quello delle Finanze.

Art.2.-

L'Ente ha le seguenti finalità:

- 1) eseguire - coordinare - inquadrando in un piano generale - e controllare le ricerche di sorgenti e giacimenti metaniferi nel territorio Nazionale e provvedere alla coltivazione di essi;
- 2) Prendere o promuovere provvedimenti:
 - per sviluppare e coordinare la produzione di metano;
 - per disciplinarne ed assicurarne la vendita e la distribuzione;
 - per la più redditizia utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico;
 - per la formazione e l'utilizzazione di maestranze e dirigenti tecnici specializzati nelle ricerche e nello sfruttamento.

tamento degli idrocarburi;

3) eseguire, promuovere e coordinare, studi ed esperienze intesi a migliorare ed a perfezionare i mezzi ed i metodi di ricerca, di coltivazione, produzione, distribuzione ed utilizzazione del metano, diffondendone i risultati fra le categorie interessate.

Con decreto del Ministro per le Corporazioni, di concerto con quello delle Finanze, potranno essere affidati all'Ente altri compiti inerenti alla produzione, alla distribuzione ed alla utilizzazione del metano.

Art.3.-

In relazione alle finalità indicate nell'art. 2, l'Ente Nazionale Metano è autorizzato:

a) ed assumere partecipazioni azionarie in società costituite o da costituirsi che abbiano per oggetto la ricerca e la coltivazione di giacimenti metaniferi e la produzione del metano industriale e biologico;

b) a chiedere per sè e per le società da esso o con la sua partecipazione costituite, permessi di ricerca e di coltivazione di giacimenti metaniferi, a norma del R.Decreto 29 luglio 1927-V-, n° 1443;

c) ed effettuare ricerche e coltivazioni di giacimenti metaniferi ed impianti per la produzione del metano biologico;

d) a rilevare quelle concessioni per le quali il Mini-

stero delle Corporazioni abbia decretata la decadenza;

e) ad incoraggiare, mediante premi e sussidi, l'esercizio di permessi di ricerca di sorgenti e giacimenti metaniferi accordati a privati, ed a concedere, con l'autorizzazione del Ministro per le Finanze di concerto col Ministro per le Corporazioni, mutui, sovvenzioni e sussidi alle società metanifere, delle quali l'Ente posseda almeno la maggioranza azionaria, allo scopo di assicurarne lo sviluppo tecnico ed economico;

f) a stabilire le caratteristiche tecniche del metano e dei relativi mezzi di captazione, compressione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione ed utilizzazione;

g) a controllare e disciplinare la vendita del metano - fissandone le modalità - e l'impiego dei relativi mezzi di captazione, compressione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione ed utilizzazione, allo scopo di assicurare la continuità e la regolarità dei rifornimenti ed il più redditizio ed economico impiego del metano e dei mezzi sopraindicati;

h) a costruire ed a gestire gasdotti, stazioni di compressione e di distribuzione sia direttamente sia avvalendosi di società o ditte private, ed a disciplinare la costruzione delle stazioni di compressione, di distribuzione e di deposito;

i) a disciplinare ed a controllare, d'intesa con le competenti amministrazioni statali, l'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti industriali necessari al

la ricerca, coltivazione, produzione, compressione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico; per gli approvvigionamenti dall'estero che risultino indispensabili, l'Ente concorderà con i Ministeri per le Finanze, per gli Scambi e le Valute, per le Corporazioni, per le Comunicazioni e col Sottosegretariato per le Fabbricazioni di Guerra, le modalità più opportune per semplificare, accelerare ed assicurare le importazioni;

l) a proporre provvedimenti per la unificazione dei materiali e delle apparecchiature per il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione del metano;

m) a preordinare, dirigere e coordinare, secondo le disposizioni del Ministero per le Corporazioni, di concerto con gli altri Ministeri interessati, la mobilitazione civile degli enti indispensabili alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione del metano in caso di emergenza;

Art.4.-

L'Ente, nello svolgimento della sua attività, può effettuare qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, comunque connessa od attinente agli scopi per i quali è costituito.

TITOLO II CAPITALE

Art.5.-

1) L'Ente ha un capitale di 20 milioni fornito dallo

Stato.

2) E' ammessa, per una quota non superiore al 40% del capitale suddetto, la partecipazione degli Istituti Finanziari, di Risparmio e di Previdenza Sociale e di Assicurazione. Gli Enti partecipanti sono responsabili solo per la quota di capitale rispettivamente sottoscritta.

TITOLO III ORGANI DELL'ENTE

Art.6.-

Gli organi dell'Ente sono:

- il Presidente;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Art.7.-

IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato fra i componenti il Consiglio d'Amministrazione, col decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, con il quale sono nominati i Consiglieri.

Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Spetta al Presidente:

l'esame e l'istruzione dei problemi riguardanti l'indirizzo dell'attività dell'Ente;

di preparare le deliberazioni da sottoporre al Consi-

glio, e sovrintendere alla esecuzione delle medesime, ed in genere degli atti della gestione sociale, in modo conforme alle direttive del Consiglio stesso;

la sorveglianza di tutto l'andamento tecnico ed amministrativo dell'azienda;

la firma e la rappresentanza dell'Ente in via giudiziale e stragiudiziale.

Il Presidente può delegare all'Amministratore Delegato Direttore Generale la firma di tutti quegli atti che per legge e per Statuto non spettano esclusivamente al Presidente.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art.8.-

Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e da dodici Membri nominati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le Corporazioni di concerto con quello per le Finanze in conformità della Legge 2 Ottobre 1940-XVIII- n° 1501.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, il Consigliere o i Consiglieri nominati in surrogazione completano questo periodo, salvo riconferma.

Art.9.-

Il Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) fissa le direttive generali che l'Ente deve seguire per realizzare le proprie finalità;

b) stabilisce, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il programma generale di tali attività;

c) nomina e revoca il personale di qualunque grado;

d) delibera il regolamento per il personale e per i servizi speciali dell'Ente;

e) delibera su tutte le imprese ed operazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto ed autorizza la stipulazione di qualsiasi atto e l'esecuzione di qualsiasi operazione, sia con privati sia con le amministrazioni pubbliche e private;

f) transire e compromette le controversie;

g) autorizza le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni, restrizioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni e annotazioni relative e qualsiasi altra operazione ipotecaria;

h) forma e predispone il bilancio da sottoporre alla approvazione del Ministero delle Corporazioni e delle Finanze;

i) elegge il Segretario del Consiglio, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso.

Al Consiglio sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni

al Presidente.

Potrà altresì costituire nel suo seno un Comitato di quattro membri, compreso il Presidente e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, per seguire più da vicino l'andamento dell'Ente e fiancheggiare l'opera del Presidente.

Art.10.-

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione, e diramata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Il Consiglio può anche essere convocato con invito telegrafico, in casi eccezionali o urgenti.

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio, inoltre, può essere convocato su richiesta motivata di almeno cinque Consiglieri o del Collegio dei Sindaci.

L'adunanza è presieduta dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato Direttore Generale ed infine dal Consigliere più anziano di età; le riunioni del Consiglio d'Amministrazione hanno luogo normalmente nella sede dell'Ente, ma possono anche avere luogo altrove.

Art.11.-

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione per essere valide debbono essere prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno sei Consiglieri oltre al Presidente.

A parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere trascritti su apposito registro e portare la firma del Presidente e del Segretario.

Art.12.-

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio d'Amministrazione spetta, oltre il rimborso delle eventuali spese da ciascuno sostenute per intervenire alle sedute del Consiglio, e un emolumento annuo.

La misura di detto emolumento sarà stabilita con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione da approvarsi dai Ministri per le Corporazioni e per le Finanze.

All'Amministratore delegato e Direttore generale spetta uno stipendio comprensivo dell'emolumento come Consigliere.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art.13.-

Un Collegio di tre sindaci esercita presso l'Ente

funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 184 del Codice di Commercio.

I Sindaci sono nominati per un triennio, uno dal Presidente della Corte dei Conti, uno dal Ministero delle Corporazioni e uno dal Ministero delle Finanze. Il Ministro delle Corporazioni nominerà anche un Sindaco supplente.

TITOLO IV

BILANCIO

Art. 14.-

L'esercizio finanziario dell'Azienda ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 15.-

Il bilancio consuntivo dell'Azienda deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio e comunicato al Collegio dei Sindaci almeno un mese prima della convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Presidente, alla relazione dei sindaci e al verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere inviato, entro un mese dalla sua approvazione, al Ministero delle Corporazio-

ni ed al Ministero delle Finanze, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 del R.Decreto-Legge 28 luglio 1935, n° 1406.

Art.16.-

Accertato l'utile netto dell'Azienda, sarà prelevata una quota rispondente a non meno del 5 per cento per il fondo di riserva ordinario.

La somma residuale sarà devoluta proporzionalmente ai partecipanti al capitale dell'Azienda, salva destinazione diversa che fosse deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dai Ministri per le Finanze e per le Corporazioni.

Non si farà luogo al prelevamento di cui al primo comma del presente articolo, quando il fondo di riserva abbia raggiunto la misura del 30 per cento del capitale aziendale.

P R O M E M O R I A

Acquisto delle manifestazioni di metano naturale

L'Ente Nazionale Metano e il Carbonio Carburante con legge 2.10.1940 n° 1501 (6 mesi dopo l'inizio della guerra attuale) pensò in primo luogo a fare un catasto delle manifestazioni metanifere che in gran parte furono visitate dai competenti dell'Ufficio Geologico.

Per ogni manifestazione fu fatta l'analisi chimica del gas e una dettagliata relazione geologica che unita alla parte cartografica al 25 e al 100.000, servì di grande ausilio a tutti i Ministri e a tutti coloro che si iniziarono all'Industria del Metano.

L'Ufficio dell'Ente fu messo a disposizione di tutti gli interessati per consigli, e pareri sulle ricerche. Fu perciò molto apprezzato da tutti gli industriali e quotidianamente visitato dagli interessati.

Organizzazione dei cantieri di ricerca

Contemporaneamente all'organizzazione dell'Ufficio geologico fu provveduto, nonostante le difficoltà di trovare personale alla costituzione dell'Ufficio Tecnico che fin dall'origine ebbe il compito di assistere gratuitamente tutti i Ministri, fare studi per la ricerca e l'organizzazione dei cantieri per la produzione in proprio del Metano naturale.

Collateralmente dallo stesso Ufficio fu organizzato un reparto per la raccolta di tutti i dati necessari per lo studio e per la progettazione degli impianti di metano biologico in tutte le città con un numero di abitanti superiore ai 50.000.

Un compito molto importante riservato all'Ufficio Tecnico fu quello di coordinare tutti gli studi geologici e geofisici per la ricerca di idrocarburi e soprattutto di incoraggiare con premi, sussidi e partecipazioni in società costituite e da costi-

tuire, per la ricerca del metano naturale.

Dopo che i lavori di coordinamento degli studi geologici e geofisici erano stati portati a buon fine, l'ex Direzione Generale delle Minerarie al Ministero delle Corporazioni fece sua la proposta all'Ente e a tale scopo è stato costituito un centro Nazionale per le ricerche degli idrocarburi.

Allo scopo di approntare tutti i materiali necessari per la ricerca, l'Ente Metano ordinò in proprio 60 sonde per la ricerca del gas che, quasi nella totalità, vennero ceduti all'industria privata al prezzo di costo.

Collateralmente all'assistenza data all'industria privata, l'Ente organizzò in proprio cantieri di ricerca, entrò in partecipazione di società produttive, fece delle nuove combinazioni con privati che avevano iniziata un'attività metanifera e che per difficoltà finanziarie non riuscivano a dare l'apporto produttivo necessario alla Nazione in guerra.

Si cita al riguardo la Società Ravennate Metano che da una produzione di 60/70 mc di gas al giorno fu portata in brevissimo tempo a oltre 6.000 mc al giorno.

Prima dell'intervento dell'Ente il giacimento metanifero era in mano di un modestissimo artigiano che non aveva i mezzi tecnici e finanziari necessari per lo sviluppo della produzione che il giacimento permetteva.

Successivamente, per ragioni che non è stato ancora possibile accertare, la produzione scendeva rapidamente, ma la società trasferiva tutte le sue attrezzature in altra località dove sta sorgendo una centrale per la produzione di 10.000 mc al giorno di gas.

L'Ente Nazionale Metano oltre a spingere al massimo la produzione dei privati industriali sollevando gli stessi da tutte le difficoltà di approvvigionamento materiali, esonero personale ecc. ecc. intensificava la produzione in proprio in zone promettenti

ma nelle quali però un'industria privata non avrebbe eseguito ricerche per la notevole alea che correva.

La carenza dei materiali terrosi e pregiati, la difficoltà dei trasporti, indussero l'Ente a rivedere i suoi programmi originari per ottenere i massimi risultati produttivi in relazione ai materiali impiegati, e perciò iniziò immediatamente una intensificazione delle ricerche nella pianura padana che rispondeva in pieno a quest'ultimo criterio.

Organizzazione di Società che si occupano della costruzione di apparecchi di ricerca e di sondaggio

L'Ente non trascurò neanche questo settore e attraverso riunioni di tutte le Ditte perforatrici cercò di costituire un Consorzio per la costruzione di sonde tipizzate e la unificazione delle colonne di manovra e degli attrezzi per la perforazione.

Quest'ultimo compito, sopraggiunto l'infausto 25 luglio, non fu possibile portarlo a termine e fu giocoforza rinviato a epoca più propizia.

Censimento e requisizione bombole

Già nel 1940 si era creata la borsa nera delle bombole che in mano della speculazione privata aveva raggiunto prezzi favolosi (£. 6.000 cadauna).

Le bombole venivano sottratte all'industria del metano dall'imboscato, con grave danno alla produzione, che si vedeva costretta a disperdere nell'aria una notevole quantità di metano tanto utile all'autotrazione.

Fu pertanto necessario procedere alla requisizione generale delle bombole per garantire l'assorbimento del metano dalla centrale e normalizzare in commercio.

Da parte dell'Ente le bombole furono date a noleggio a tutti i richiedenti previo deposito cauzionale di £. 650 cadauna.

Con questo provvedimento fu possibile eliminare anche tutti i vincoli che impedivano l'intercambio e quindi aumentare il ciclo di utilizzazione della bombola, e fare perciò fronte alle necessità della produzione.

Contingentamento e razionamento del metano

Fin dal 1941 il consumo del metano era libero; il continuo diminuire delle disponibilità di carburanti liquidi, consigliò contingentarlo e razionarlo a seconda delle effettive necessità dei consumatori.

L'allora Ministero delle Corporazioni demandò all'Ente Nazionale Metano questo compito che fu risolto con piena soddisfazione dello stesso Ministero nonostante le innumerevoli difficoltà dovute principalmente alla scarsità dei recipienti accumulo, dei trasporti e soprattutto quelle insite nella materia stessa da distribuire.

Legato al contingentamento e al razionamento del metano vi era il prezzo del metano che, per ragioni di evidente opportunità fu necessario unificare e siccome per effetto del razionamento le distanze dei trasporti aumentavano come aumentarono i costi di produzione, fu riconosciuto necessario un aumento del prezzo anche perchè si doveva provvedere all'imborso di L. 1,50 al mc ai servizi pubblici di linea.

Il problema del contingentamento e razionamento del metano investiva un altro problema molto grave per il momento che si attraversava - i trasporti -. Prima del contingentamento ogni distributore provvedeva al trasporto del metano dal luogo dove riusciva a provvederselo al luogo della distribuzione.

In questo settore regnava una vera anarchia, venivano fatti dei trasporti anti economici, il metano dalla Provincia di Piacenza veniva trasportato a Bologna, il metano dalla Provincia di Rovigo veniva trasportato a Brescia e a Milano, il prezzo praticato al libero commercio (non quello fissato sulla car-

ta) raggiungeva delle cifre di affezione, i consumi di gomme, carburanti e lubrificanti rilevantissimi.

Per i soli trasporti veniva consumato il 20% della produzione.

L'Ente Metano, preoccupato di questo stato di cose, organizzò una vasta rete di trasporto, con gli autocarri forniti in massima dagli stessi distributori.

A Bologna, tanto per citare un esempio, vi erano 10 distributori di metano, 30 autocarri per provvedere al trasporto.

Con la organizzazione dell'Ente il trasporto venne effettuato ed è tuttora effettuato, nonostante il notevole aumento del gas distribuito, con soli 5 autocarri.

Successivamente fu organizzato il trasporto in ferrovia per economizzare anche il metano consumato dagli autocarri addetti al trasporto, e tale organizzazione portò ad un movimento giornaliero di circa 70.000 mc di gas al giorno, cioè il 50% circa del metano disponibile.

I bombardamenti delle città italiane, delle ferrovie e dei nodi ferroviari costrinsero l'ente a riorganizzare tutti i trasporti con autocarri.

Per superare le infinite difficoltà dei trasporti di messa allo studio una vasta rete di metanodotti.

Furono studiati, progettati, rilevati e in gran parte eseguiti i lavori per circa 1.000 km di metanodotto. Questa opera che si può definire senza tema di smentita un'opera romana, fu attuata in meno di due anni.

Entro l'anno il metanodotto veneto che allaccia tutte le centrali della Provincia di Rovigo ed alcune di quella di Ferrara collegherà la città di Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna; quello Emiliano che allaccia la totalità delle centrali di produzione del metano dell'Emilia e che distribuisce il metano nelle città di Milano e di Piacenza raggiungerà Parma, Reggio, Modena e si collegherà con quello Veneto a Bologna.

Sarà così possibile trasportare dall'estremo lembo del delta Po del metano a Milano senza più effettuare alcun trasporto con autocarri. Sarà così possibile rifornire in tutte le provincie sopra indicate il metano direttamente dagli autoveicoli senza dover provvedere al ricambio delle bombole che porta un notevole danno alle valvole e conseguente disperdimento del gas.

Metanizzazione delle provincie

L'assegnazione del contingente metano per ogni provincia viene effettuato dal Ministero dell'Economia Corporativa e l'Ente Metano provvede al trasporto e alla distribuzione ai vari distributori al prezzo fissato dallo stesso Ministero.

Organizzazione del controllo sulla produzione

L'Ente Metano allo scopo di controllare la produzione per un razionale contingentamento, ha dovuto organizzare un corpo di ispettori e di controllori presso ogni centrale affinché il metano non sfugga al contingentamento, per eliminare la borsa nera.

Questa organizzazione notevolmente costosa per l'Ente, ha corrisposto in pieno alle necessità contingenti, eliminando almeno per il 95% la borsa nera sul metano e controllando il prezzo del prodotto che, per merito dell'Ente, si può dire senz'altro il più economico.

Organizzazione della Cassa di compensazione

La istituzione del prezzo unico del metano ha portato di conseguenza a dover organizzare la Cassa di conguaglio nei trasporti che, per incarico del Ministero, è stata pure affidata all'Ente Metano.

E' per merito dell'organizzazione dei trasporti eseguita dall'Ente se dal 1941 all'ottobre del 1943 è stato possibile mantenere inalterate il prezzo del metano a L. 4,20 al mc no-

nonostante le previsioni disastrose fatte dai competenti che il prezzo così stabilito l'origine non era assolutamente remunerativo specialmente per quanto si riferiva al compito dei trasporti stessi.

Il prezzo del metano che col 10 di ottobre è stato portato a L. 6 al mc con tutti gli aggravii che si sono verificati da quel giorno in poi è assolutamente inadeguato ed è perciò urgente provvedere all'aggiornamento del prezzo, diversamente la produzione invece di aumentare andrà sicuramente in diminuzione con danno facilmente prevedibile per il trasporto e per l'economia della Nazione.

Approvvigionamento e distribuzione dei materiali

Per incarico del Ministro delle Corporazioni prima, del miproguerra poi e attualmente del Rustcomando Germanico, l'Ente Metano provvede gratuitamente alla approvvigionamento e distribuzione dei materiali ferrosi e non ferrosi.

Produzione

L'Ente Nazionale Metano nonostante il suo modesto capitale di L. 20.000.000 ha intrapreso un vasto programma di produzione di metano naturale.

15 Cantieri lavorano per conto dell'Ente per incrementare la produzione del metano; 10 nella Pianura Padana.

Le centrali previste per ciascun cantiere dovranno essere capaci di comprimere circa, come minimo 10.000 mc^{di gas}/al giorno ciascuna e molte di queste entreranno in funzione con una prima produzione entro l'anno in corso.

La produzione attuale che è di circa 6.000.000 mc di gas al mese raggiungerà sicuramente nel dicembre gli 8.000.000 di mc, e ciò merco il notevole apporto di produzione che l'Ente conseguirà attraverso i suoi importantissimi lavori.

A questo riguardo è necessario richiamare le Superiori Autorità circa le direttive dell'Ente Metano nel campo della produzione.

L'Ente oltre alle partecipazioni azionarie in varie società di produzione, allo scopo di incrementare al massimo la produzione, desidera essere il propulsore di questa attività, e quindi studia, progetta e segue lavori di grandi centrali, per dare un carattere veramente industriale al metano, e nel corso dei lavori o a completamento degli stessi, cede all'industria privata ciò che realizza, maggiorando il prezzo di costo di un'aliquota per le spese generali dell'Ente e prende sempre nuove iniziative del genere. E' spinto a far ciò dalle modeste disponibilità finanziarie di cui dispone e corrisponde, secondo il nostro avviso, quello che è il compito fondamentale dell'Ente, di incrementare sempre più la produzione.

Riteniamo che queste direttive seppur contrastanti con quelle di politica generale, rispondono pienamente allo scopo che si vuole raggiungere e alle finalità costituzionali dell'Ente.

Il Ministero delle Corporazioni ha recentemente demandato all'Ente di provvedere alla produzione e distribuzione del carburante solido (legna, carbone, lignite) per l'autotrazione.

L'Ente Metano senza tralasciare la razionale carbonizzazione del legno e della lignite, sta organizzando in ogni capoluogo di provincia centri di lavorazione, selezione e classifica del carburante solido da distribuire all'autotrazione.

Per assolvere anche questo compito l'Ente deve impegnare notevoli capitali per l'approvvigionamento del materiale e trasporti.

Nonostante il modesto capitale fornito dallo Stato il breve periodo di tempo di vita dell'Ente, le innumerevoli difficoltà incontrate per il suo consolidamento, i gravi compiti affidatigli, l'Ente ha corrisposto pienamente alle aspettative, sviluppando un'attività vitale per la Nazione in guerra, sviluppando e consolidando l'industria del metano attraverso i metanodotti.

Creando la nuova industria del carburante solido, utilizzando soprattutto le notevoli possibilità lignitifere italiane, basterebbe pensare a quale beneficio annualmente allo Stato usufruisce attraverso l'attività dell'Ente, considerando la differenza di prezzo che realizza allo Stato nella importazione dei carburanti liquidi.

Avendo distribuito all'autotrazione l'Ente nel solo settore del metano nel 1943 50.000.000 di mc. di metano corrispondenti a 50.000 ~~mc.~~^{ton} di carburante liquido e tenendo presente che il prezzo politico della benzina è notevolmente inferiore al prezzo di costo (L. 10 circa) significa che allo Stato ha economizzato dall'attività dell'Ente circa 500.000.000,=.

Tutto ciò a prescindere da quello che è l'attuale patrimonio dell'Ente che da 20.000.000 è aumentato di circa 200.000.000 e dal patrimonio di un'industria mineraria che allo Stato non costa nulla.

Dalmine, 31.5.1944

- 1°) - Catasto delle manifestazioni di metano naturale
- 2°) - Organizzazione dei cantieri di ricerca
- 3°) - Organizzazione di Società che si occupino di costruire apparecchi per ricerca, per sondaggio, ecc.
- 4°) - Censimento e requisizione bombole.
- 5°) - Contingentamento e razionamento del metano.
- 6°) - Metanizzazione delle Province.
- 7°) - Costruzione di quattro stazioni di compressione.
- 8°) - Organizzazione del controllo sulla produzione.
- 9°) - Organizzazione del trasporto del metano nella Nazione.
- 10°) - Organizzazione della Cassa di Compenso.
- 11°) - ^{a costruzione} Progettazione di gasdotti nazionali
- 12°) - Approvvigionamento e distribuzione di materiali

- Provenienze -

Correggendo. Guisanti
M. 18/10/40

L'Ente Nazionale Metano, ente di diritto pubblico, venne costituito con legge 10 ottobre 1940 n. 1507, in seguito ai ripetuti voti emessi dai Convegni del metano tenuti a Bologna nel 1938-39-40, per dirigere e potenziare l'industria metanifera allora ai primi passi. Il suo effettivo funzionamento cominciò nel febbraio 1941 quando fu nominato primo Commissario, poi Presidente dell'Ente.

In seguito, con decreto 7 ottobre 1943 del Ministero dell'Economia Corporativa, in esecuzione dell'ordine già impartito dal Duce il 10 settembre 1942 e mai eseguito per malvolere del Commissario generale dei Combustibili liquidi e Carburanti e del Ministero delle Corporazioni, assunse il nome di Ente Nazionale Metano e Carbonio carburante, con il compito di sviluppare e coordinare il metano la nuova nascente industria del carbonio carburante.

Per assolvere i compiti assegnati dalla legge che richiedevano l'impiego di rilevanti mezzi finanziari, due erano le vie da seguire:

- prelevare dall'erario
- trarre i mezzi finanziari dalla stessa industria.

Fu prescelta la seconda via, sebbene forse la meno comoda e la più irta di difficoltà, ma era la più rispondente al momento in cui nessuna disponibilità finanziaria doveva essere sottratta allo sforzo bellico, più detto senza reticenze, la più corretta, poiché esempi parati e recenti ne trovavano quanto poco conto al cuore batto del facile pubblico demagogico attività che, se svolte con criteri di utilità e non di utilità alle sorti del lavoro, sarebbero costate infinitamente meno.

Piuttosto che la prima, dunque, si scorse che la seconda verteva la scelta:

- imposizione di un monopolio sul metano
- derivare i mezzi finanziari da una razionale e rigorosa organizzazione dei servizi per il trasporto e la distribuzione del metano il cui costo appariva sproporzionato e influenzato dal fenomeno della borsa nera, fidando sopra un rapido incremento della produzione.

Anche qui la seconda via, di gran lunga la più difficile, fu scelta:

Il piano economico finanziario è applicato consistendo nel fissare un prezzo unico del metano in tutta Italia, fino allora differente e variabile da regione a regione e da città a città, comprendente il costo del prodotto presso il produttore e tutte le diverse quote spettanti ai servizi di trasporto, distribuzione, bombola ecc., e amministrarlo con una classe di compensazione creata in seno all'Ente.

In questo sistema fu visto, in un primo momento, degli interessi che avevano avversato l'Ente prima, durante e dopo la sua costituzione, unicamente per causa di sfacelo, come era nei voti, perciò le opposizioni furono fiache.

Invece la classe di compensazione funzionò egregiamente, la vita economico finanziaria dell'Ente si offerse con assoluta indipendenza, lo sviluppo della produzione corrispose meglio che alle speranze e alle previsioni. Allora la guerra all'Ente riprese virulenta senza mai più sostare.

Per lo sviluppo della produzione due vie pure si presentavano:

- fare del metano una industria esclusivamente di Stato.
- lasciare libero campo alla iniziativa privata.

La seconda via fu prescelta:

- 1° perchè la più razionale e la più rispondente alle peculiari caratteristiche degli italiani,
- 2° perchè non si doveva schiacciare l'iniziativa artigianale che in mezzo a difficoltà e avversazioni d'ogni genere era riuscita alle prime affermazioni
- 3° perchè rispondente ai voti unanimemente e ripetutamente espressi nei

Convegni del metano di Bologna;

4° perchè evitava il ricorso alla finanza dello Stato.

Il disastroso precedente delle ricerche petrolifere costate all'erario centinaia e centinaia di milioni per un esito negativo al cento per cento, era largamente e dolorosamente ammonitore,

5° perchè rispondeva ai miei criteri e alla mia esperienza tecnica e industriale di oltre 50 anni.

Queste direttive erano in contrasto con gli indirizzi ufficiali, però furono sempre approvate e incoraggiate dal Duce e i fatti mi hanno dato ragione contro tutte le altre esperienze tentate in altri campi.

La riprova se ne ha nel continuo ininterrotto afflusso di capitali anche dopo il 25 luglio e fino all'aprile 1945, e nello sviluppo della produzione che non ha riscontro in alcun altro settore della produzione nazionale (vedere la relazione economica Nov. 1943 del Ministero della Economia Corporativa).

Dai bilanci dell'Ente 1941-42 1942-43 1943-44 risulta che mentre l'esiguo capitale di 20 milioni somministrato dallo Stato fu tradotto in investimenti fruttiferi, l'adempimento degli impegni di legge, le spese patrimoniali e gli ammortamenti, derivavano esclusivamente dal sistema economico finanziario suesposto, applicato con oculata correttezza.

La produzione passata da 3 milioni di mc al mese al principio dell'azione dell'Ente, a 4, a 5, a 6 milioni, e il fatto che l'aumento si sia verificato rimanendo inalterato il prezzo per quasi tre anni, fino all'Ottobre 1943, prova che il prezzo stesso era remunerativo pur alimentando nel contempo la finanza dell'Ente.

Che un Ente di Stato abbia potuto vivere di vita propria senza ricorrere all'Esercizio è già rilevante, ma più rilevante ancora è il fatto che l'industria metanifera abbia potuto così svilupparsi pur in mezzo alle tragiche vicissitudini di una guerra, quando i pavidetti e gli interessati a far tutto con i denari dello Stato giudicavano aberrante l'affermazione che si potesse aspirare a una indipendenza economica del Paese.

Fiducia nell'avvenire del Paese, fiducia nella potenza delle riserve metanifere, fiducia nei criteri direttivi dell'Ente e negli uomini che lo guidavano, fiducia nella iniziativa privata, procurarono l'afflusso dei capitali occorrenti.

Un esempio del modo come veniva maneggiato il denaro dell'Ente, modesto, ma significativo, (allegato V) si ha nel resoconto finanziario del 1° Convegno e della mostra del metano tenuti a Bologna nel giugno 1941 nella sede della facoltà di ingegneria.

500 intervenuti, 58 relazioni, 97 espositori; per tutta l'organizzazione l'Ente spese solo L. 147.688,30.

Evidentemente l'Ente costituiva un pessimo esempio!

Attorno all'Ente si raccolsero con vero entusiasmo scienziati e tecnici eminenti chiamati a far parte di quattro Comitati consultivi:

- per il metano naturale presieduto dal geologo Prof. Paolo Vinassa de Regny
- per il metano biologico urbano presieduto dal Prof. Gerolamo Ippolito della Università di Napoli
- per il metano biologico agricolo presieduto dal Senatore Arturo Varescalchi
- per il carbonio carburante presieduto dal Prof. Raffaele Cormio Direttore della Siloteca Cormio di Milano.

Tali Comitati tracciavano l'indirizzo scientifico da seguire e presiedevano alla raccolta di dati, notizie e bibliografia.

Una particolare attività che ho svolto, oltre il divulgare per mezzo della stampa le conoscenze intorno al metano e al carbonio carburante, è stata quella della conferenza: ne ho tenute a Livorno, Pistoia, Ancona, Pesaro, Macerata, Ancoli, Piceno, La Spezia, Avellino, Napoli, Potenza, Bari.

Ripeto ancora, a sostegno della necessità e opportunità da me sempre vigorosamente sostenuta di sviluppare l'industria del metano, che i paesi più grandi consumatori ne sono già Stati Uniti e la Russia, i paesi cioè che posseggono ricchezze incalcolabili di petrolio.

Degli Stati Uniti, possedendone le statistiche, si rileva che nel 1938 il consumo era già di 75 miliardi di mc.

In Europa i due paesi che hanno notevoli giacimenti di petrolio, la Rumenia e la Polonia sono, o almeno lo erano, forti consumatori di metano.

Per inciso faccio notare che negli Stati Uniti ha pure sviluppo imponente

la trazione elettrica ad accumulatori mentre in Italia, malgrado le continue insistenze dei competenti, malgrado la legge 19 giugno 1940 n° 630 da me invocata promossa e sostenuta anche con un libro (Il problema italiano del Petrolio e la trazione elettrica ad accumulatori), non solo non si è mai voluto far nulla dalle sfere ufficiali (vedi Fabriguerra e Ministero delle Corporazioni) ma al contrario si sono posti ostacoli d'ogni genere a chi voleva fare.

Quanto al carbonio carburante, nuova industria destinata a provvedere la trazione a gassogeno di un vero carburante solido, essa ha fatto i primi passi per mio merito e per iniziativa privata, anche qui tra le malevolenze e gli ostacoli posti dal Fabriguerra, dal Ministero delle Corporazioni e da quello delle Comunicazioni.

La trazione a gassogeno, meschinissima in Italia che più ne aveva bisogno per risparmiare valuta estera, è da molti anni largamente sviluppata in Francia, in Germania, Svezia, Norvegia, Finlandia, Russia, Stati Uniti.

Riporto quello che in proposito della politica economica dell'Ente ha scritto un competente, l'Ing. Alfredo Giarratana :

" Siamo andati lontano dal tempo nel quale si discuteva intorno alla costituzione dell'Ente ed al suo programma . Ecco un caso quasi straordinario nel quale si sono dimostrate le leggi del moto camminando . Più straordinaria ancora sarebbe una conseguenza dettata da questa esperienza, e cioè che talvolta a precisare troppo si finisce col concludere poco, mentre affidandosi alle circostanze con la volontà precisa di volerne trarre profitto si conclude molto di più. Per conto nostro, siccome non siamo amanti delle improvvisazioni, non crediamo di raccomandare in tutti i casi l'esempio, ma considerare l'eccezione per i risultati che si sono ottenuti. Naturalmente con ciò non vogliamo lasciar credere che tutto sia andato facilmente e che non vi siano stati anche dei contrasti . Il merito dei dirigenti dell'Ente consiste appunto nell'averli compresi e superati, soprattutto quando tali contrasti derivano da legittime preoccupazioni e da legittimi interessi. Fissata la legge fondamentale per la distribuzione del metano col prezzo unico, era necessario che si dovesse arrivare alla necessaria conseguenza della cassa di compensazione. Questo voleva dire una disciplina totalitaria la quale è quasi sempre contraria al nostro spirito insofferente. Ma questa disciplina totalitaria non ha rappresentato una necessità in un solo ordine di attività, ma in diversi ordini . Prescindendo dagli aspetti finanziari (modo, forma ed estensione da dare agli interventi dell'Ente) restava una disciplina da imporre nel campo economico relativamente al prezzo unico (quote relative ad ogni costo delle varie fasi dalla produzione alla distribuzione per ar-

rivare ad un'unica cassa di compensazione) e infine nel campo tecnico (tipizzazione dei mezzi e unificazione delle organizzazioni).

Tutto questo bisognò fare sotto l'impulso di necessità impreviste, in condizioni di guerra, cioè mentre si moltiplicavano i bisogni e si rarefacevano i mezzi.

Quale è stato il segreto per arrivare a dei risultati che si possono considerare imponenti? Secondo noi il segreto è stato uno solo: aiutare le iniziative dei privati senza sostituirsi.

Era difficile di fronte ad una varietà di interventi statali la maggior parte falliti, trovare la strada giusta per arrivare ad un risultato del tutto nuovo non solo per il successo raggiunto, ma per l'indirizzo che ha portato a tale risultato.

Noi abbiamo conosciuto direttamente i problemi pratici e le direttive teoriche in materia di intervento dello Stato, ma possiamo testimoniare che in linea pratica esisteva come unica risorsa la borsa dello Stato, in linea teorica si lavorava spesso nelle nubi.

La formula originale aiutare le iniziative dei privati senza sostituirsi, pratica e teorica ad un tempo, è stata trovata, sperimentata ed ormai consacrata nei risultati dell'ente metano, il quale inquadra le iniziative e qualche volta interviene con una partecipazione in capitale, ma le lascia libere come attività aziendali con carattere del tutto privato.

Cosicchè scrivendo dell'avvento del metano, si potrebbe anche arrivare a sostenere l'avvento di una nuova forma nella politica economica dello Stato, suscettibile di più larghe applicazioni. I punti di un programma sono sempre risolutivi quando nascono dal profondo di una tragedia nazionale, ma l'apporto di una esperienza pratica è tale da valer di più di una affermazione di principio.

Ecco perchè dal campo di un settore industriale noi siamo andati più in alto nel considerare la situazione, e abbiamo voluto, in mezzo a tanti fallimenti, precisare un caso di successo.

Nel considerare negativamente il nostro passato si è esagerato da parte di molti fino al sudismo.

Offriamo almeno un esempio nel quale uomini ed istituti sono passati sani e forti attraverso le bufere.